

Delibera n. 120/2018

Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 69/2017. Approvazione dell'atto di regolazione recante "Metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale".

L'Autorità, nella sua riunione del 29 novembre 2018

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO in particolare il comma 2 del citato articolo 37, ai sensi dei quali l'Autorità provvede, tra l'altro:

- *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti"* (lettera a);
- *"a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori"* (lettera b);
- *"a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici"* e, con specifico riferimento al trasporto pubblico locale, *"gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività"* (lettera f), come modificata dall'articolo 48, comma 6, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

- VISTO** inoltre il comma 3, lettera b), del medesimo articolo 37, che prevede, in particolare, che l’Autorità, nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate (...)”*;
- VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l’articolo 27, comma 2, lettera d), che prevede, tra i criteri di ripartizione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, la *“riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all’adozione delle predette delibere (...)”*;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come modificato dal Regolamento (UE) 2338/2016 e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, che prevede che *“l’autorità competente compensa gli operatori di servizio pubblico, ..., sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, secondo modalità che impediscano una compensazione eccessiva”* e l’Allegato allo stesso Regolamento recante *“Norme applicabili alla compensazione nei casi previsti nell’articolo 6, paragrafo 1”* che prevede le condizioni alle quali è sottoposta la contabilità dei servizi prestati da un operatore che presti sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attività;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 e, in particolare, gli articoli 4 e 5;
- VISTA** la metodologia di analisi di impatto della regolamentazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, approvata con la delibera dell’Autorità n. 136/2016 del 24 novembre 2016;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 49/2015 del 17 giugno 2015, recante *“Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”*;

- VISTA** la delibera n. 129/2017 del 31 ottobre 2017 con la quale è stato avviato il procedimento, attualmente in corso, di revisione della delibera n. 49/2015 alla luce delle nuove competenze regolatorie attribuite all’Autorità dall’articolo 48, comma 6, lettera b), e comma 7, lettere da a) ad e), del decreto-legge n. 50 del 2017, nonché delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2338/2016 alla disciplina dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri di cui al vigente Il Regolamento (CE) n. 1370/2007, e tenendo conto altresì degli esiti della verifica triennale prevista all’articolo 1, comma 3, della medesima delibera n. 49/2015;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 69/2017 del 18 maggio 2017, con la quale è stato avviato un procedimento finalizzato all’adozione di un atto di regolazione avente ad oggetto metodologie e criteri per la definizione degli obiettivi di efficientamento delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale passeggeri connotati da obblighi di servizio pubblico, con termine di conclusione fissato al 31 marzo 2018, prorogato, da ultimo, al 30 novembre 2018 con delibera n. 83/2018 del 2 agosto 2018;
- RILEVATO** che nella predetta delibera n. 69/2017 è espressamente indicato che le metodologie e i criteri da individuare per la definizione degli obiettivi di efficientamento devono essere coerenti con i contenuti e le finalità delle Misure regolatorie approvate con la sopra citata delibera dell’Autorità n. 49/2015, e devono essere, altresì, orientati ad assicurare la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni pertinenti;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 66/2018 del 5 luglio 2018, con la quale è stata indetta una consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione, recante *“Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”*, allegato alla medesima delibera, con termine di conclusione fissato, a seguito della proroga disposta con delibera n. 83/2018 del 2 agosto 2018, al 16 ottobre 2018, prevedendo lo svolgimento di audizione dei soggetti interessati;
- RILEVATO** che nella predetta delibera, in particolare, è dato atto che per il raggiungimento delle finalità dal procedimento di che trattasi, volte al perseguimento dell’efficienza delle gestioni, si rende necessaria, in relazione a ciascun contratto di servizio pubblico, un’adeguata e corretta rappresentazione della contabilità, attraverso l’applicazione di criteri di pertinenza dei costi e dei ricavi idonei a consentire la verifica dell’assenza di sovvenzioni incrociate e del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio finanziario e che pertanto, nell’ambito dell’atto posto in consultazione, si è ritenuto necessario definire, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), e comma 3, lettera b), le regole cui le imprese ferroviarie si devono attenere per la redazione della contabilità dei costi e per la separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività, nonché tra le attività afferenti a diversi contratti di servizio;

- VISTE** le osservazioni sul documento posto in consultazione con la sopra citata delibera n. 66/2017, pervenute da parte dei soggetti interessati e pubblicate sul sito *web* istituzionale dell’Autorità;
- RILEVATO** che gli esiti della consultazione pubblica e della connessa audizione, tenutasi in data 25 ottobre 2018, facciano emergere, in particolare, l’esigenza di introdurre alcune specificazioni nell’ambito delle misure regolatorie proposte;
- RITENUTO** in particolare opportuno delineare con maggiore chiarezza il perimetro di applicazione temporale delle Misure contenute nell’atto regolatorio, rafforzare le forme di partecipazione degli enti affidanti anche al fine di garantire elevata trasparenza dei processi, introdurre elementi di specificazione volti a rendere più vincolanti le Misure, nonché elementi di semplificazione delle previste procedure e di riduzione degli oneri per le imprese ferroviarie connessi agli adempimenti previsti in materia di contabilità regolatoria, con particolare riferimento ai contratti di servizio di minor valore;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta in merito dai competenti Uffici dell’Autorità;
- RITENUTO** pertanto opportuno confermare il quadro regolatorio posto in consultazione, come aggiornato a seguito delle indicate precisazioni, e di approvare, quindi, l’atto di regolazione conseguentemente perfezionato, recante *“Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”*;
- RILEVATO** che il presente procedimento è stato sottoposto all’analisi di impatto della regolazione (AIR) in conformità alla metodologia approvata con la citata delibera n. 136/2016;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, l’atto di regolazione recante *“Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”*, allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. l’atto di regolazione di cui al punto 1, la relazione istruttoria e la relazione sulla analisi di impatto della regolazione sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 29 novembre 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi